

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1969

(4^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente DE MARZI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (288) (D'iniziativa dei senatori Tortora ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83
ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82
BALBO	59, 60, 61, 69, 82
BENEDETTI	60, 61
BOANO	62, 76, 77, 81
BRUGGER, relatore	59, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 74, 75, 81
CIPOLLA	66, 67, 70, 80, 81, 82, 83
COMPAGNONI	59, 60, 61, 70, 76, 77
CUCCU	61, 63, 64, 66, 72, 77
GRIMALDI	59, 60, 64, 70
ROSSI DORIA	59, 62, 71, 82
TORTORA	59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 81

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Balbo, Benaglia, Benedetti, Boano, Brugger, Celidonio, Chiaromonte, Cipolla, Compagnoni, Cuccu, De Marzi, Dindo, Grimaldi, Lusoli, Marcora, Marullo, Morlino, Orlando, Pegoraro, Rossi Doria, Tanga, Tiberi e Tortora.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Antoniozzi.

PEGORARO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge di iniziativa dei senatori Tortora, Cavezzali e Dindo: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti » (288)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

4ª SEDUTA (27 febbraio 1969)

segno di legge d'iniziativa dei senatori Tortora, Cavezzali e Dindo: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ».

Ricordo alla Commissione che nella seduta precedente abbiamo portato a termine la discussione generale. A seguito dei numerosi interventi ricchi di osservazioni e rilievi, la Sottocommissione si è riunita ancora una volta, il 20 febbraio scorso, apportando ulteriori perfezionamenti al testo del disegno di legge. A questo proposito desidero ringraziare i componenti della Sottocommissione i quali, ampliando notevolmente il tema proposto hanno certamente svolto un lavoro importante.

Poichè nessun altro chiede di parlare di chiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli nel nuovo testo proposto dalla Sottocommissione.

Art. 1.

Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Ai soli fini del presente decreto sono vini spumanti quelli ottenuti dai vini idonei alla immissione al consumo diretto, caratterizzato dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica all'atto dell'apertura del recipiente contenente il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto, aventi al termine della loro preparazione e prima che vengano estratti dallo stabilimento di produzione una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 20° C misurata secondo i metodi ufficiali di analisi, nonchè confezionati in bottiglie munite di capsulone o di stagnola o di qualsiasi materiale a loro imitazione e di tappo comunque ancorato ».

Con questo articolo, praticamente, si limita la responsabilità del produttore al momento in cui lo spumante esce dallo stabilimento. Se il prodotto viene acquistato dal

consumatore due, tre anni dopo l'immissione al commercio e nel frattempo è stato esposto al sole, al caldo, al freddo, il produttore non è più tenuto a garantire le 3,5 atmosfere a 20° C richieste dal disegno di legge.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 2.

Il penultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« È tuttavia consentito impiegare nella preparazione dei vini spumanti naturali anche vini con gradazione complessiva non inferiore a 9 gradi purchè provenienti da uve di vitigni pregiati indicati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

L'articolo è di notevole importanza per il Piemonte e per molte altre zone d'Italia, infatti viene a stabilire condizioni di parità con gli altri Paesi europei, in modo particolare con la Francia.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 3.

Dopo la lettera u) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente periodo:

« In annate agrarie eccezionalmente sfavorevoli il Prefetto, sentiti gli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura e gli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, può consentire con proprio decreto che l'aggiunta di mosti, filtrati dolci e mosti concentrati, prevista dalla lettera u) del precedente comma, sia effettuata in misura tale che l'incremento di gradazione non superi i 3 gradi alcolici complessivi ».

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

4ª SEDUTA (27 febbraio 1969)

TORTORA. Mi sembra che il testo precedentemente elaborato dalla Sottocommissione contenesse le parole « andamento climatico sfavorevole » o qualcosa di simile.

PRESIDENTE. Infatti, ma poichè il Governo avrebbe preferito la dicitura « in caso eccezionale » abbiamo pensato di usare la formula intermedia « in annate agrarie eccezionalmente sfavorevoli ».

TORTORA. Parlo al lume dell'esperienza; è già accaduto che gli organismi competenti hanno dovuto assumere atteggiamenti particolari per valutare come eccezionali i gravi danni subiti dall'agricoltura per effetto della stagione sfavorevole. Infatti vi sono zone colpite periodicamente da grandine e altre calamità atmosferiche; questi eventi non sono, dunque, eccezionali ma sono eccezionali i danni. Ritengo che la dizione originaria fosse preferibile.

ROSSI DORIA. C'è un altro aspetto del problema. In alcune zone viticole la gradazione alcoolica dei vini diminuisce notevolmente nelle annate piovose. Occorre che si interpreti esattamente il significato di « eccezionalmente dannose » nel senso che le conseguenze non ricadono sulla quantità del prodotto, ma sulla gradazione alcoolica di quei vini che non sarebbero conservabili e vendibili altrimenti.

PRESIDENTE. Quanto osserva ora il senatore Rossi Doria è stato posto in evidenza anche durante la discussione in sede di Sottocommissione. Non è un problema di quantità, è un problema di gradazione. L'interpretazione della frase « in annate eccezionalmente sfavorevoli » dev'essere di natura tecnica.

BRUGGER, *relatore*. Sarebbe forse più opportuno usare la frase « ad andamento climatico sfavorevole » in quanto prevede non eventi particolarmente eccezionali ma continue piogge e poco sole.

BALBO. Sono d'accordo con il relatore perchè parlare di andamento climatico

sfavorevole significa tener conto dei fattori pioggia, grandine e siccità, mentre parlare di annate eccezionalmente sfavorevoli sembra un voler ignorare questi fattori e ciò potrebbe spingere il coltivatore — ancor più di quanto non faccia oggi — ad attuare forzature sulle viti per ottenere un maggiore quantitativo di raccolto e rifarsi così dei danni subiti.

PRESIDENTE. Effettivamente è necessario difendere il valore della produzione e non dubito che la concessione prevista nell'articolo sarà un'eccezione e non una regola. Proporrei, dunque, per venire incontro alle osservazioni dei senatori Brugger, Tortora e Balbo, di introdurre nel testo entrambi i concetti, e cioè dire: « In annate agrarie ad andamento climatico eccezionalmente sfavorevole ».

ROSSI DORIA. Mi chiedo se non sarebbe il caso di aggiungere « e a produzione vinicola media di gradazione eccezionalmente bassa ». È una frase in più che tenta però, di porre un riparo alle forzature della produzione e potrebbe essere più precisa nell'interpretazione dell'andamento climatico eccezionalmente sfavorevole.

GRIMALDI. Per parte mia proporrei di sostituire la formulazione elaborata dalla Sottocommissione con la seguente: « In annate agrarie con andamento climatico che influisca sfavorevolmente sulla qualità del prodotto... », che mi pare comprensiva delle varie tesi.

PRESIDENTE. È necessario però dare risalto al carattere eccezionale dell'avvenimento...

GRIMALDI. Si potrebbe dire: « In annate agrarie con eccezionale andamento climatico che influisca sfavorevolmente sulla qualità del prodotto... ».

COMPAGNONI. Sarebbe bene essere più precisi, per esempio scrivendo: « In annate che determinano una eccessiva riduzione della gradazione alcoolica... ».

B A L B O . Ma non è sull'alcool che dobbiamo intervenire, bensì sull'uva...

C O M P A G N O N I . Potremmo allora modificare la formulazione come segue: « In annate sfavorevoli che producano una eccessiva riduzione della gradazione alcolica... ».

T O R T O R A . A me pare che l'espressione « qualità » usata nella formulazione proposta dal senatore Grimaldi abbracci tutto.

B A L B O . Torno a ripetere che dobbiamo intervenire sul quantitativo dello zucchero e non sulla gradazione dell'alcool da ricavare, alla quale invece mi sembra che faccia riferimento il senatore Compagnoni.

B E N E D E T T I . Desidero fare due osservazioni. Nell'articolo in esame si fa riferimento al Prefetto, che peraltro deve sentire gli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, per quanto concerne l'autorizzazione all'aggiunta dei mosti, filtrati dolci e mosti concentrati. Al riguardo mi domando: nelle Regioni a statuto speciale non è questa una facoltà che spetta alla Regione stessa?

In secondo luogo, noi ci auguriamo che entro la fine dell'anno o al massimo agli inizi dell'anno successivo si addivenga all'entrata in funzione delle Regioni a statuto ordinario: ebbene, questa materia non dovrà rientrare nella loro competenza?

Sottoporrei pertanto all'attenzione della Commissione la opportunità di modificare la formulazione dell'articolo in modo che tenga conto anche della presenza delle Regioni: proporrei cioè di aggiungere un secondo comma del seguente tenore:

« In attesa dell'entrata in funzione delle Regioni a statuto normale, la decisione è adottata dal Prefetto con proprio decreto, sentiti gli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio ».

P R E S I D E N T E . Faccio rilevare al senatore Benedetti che noi stiamo modifi-

cando un decreto del Presidente della Repubblica del 1965, epoca in cui, come è noto; le Regioni a statuto speciale già esistevano. Pertanto mi sembrerebbe inopportuno intervenire su una questione evidentemente già considerata dal legislatore. Per quanto poi si riferisce alle future Regioni a statuto normale penso che non siamo noi a poter prendere decisioni al riguardo.

B R U G G E R , *relatore*. Io provengo da una Regione a statuto speciale: ritengo pertanto di poter dare delle precisazioni avendo acquisito qualche esperienza. Come tutti sappiamo, il provvedimento in esame contiene disposizioni di polizia sanitaria, per le quali in tutte le Regioni a statuto speciale, e non solo nel Trentino-Alto Adige, fino adesso sono stati competenti gli organi governativi e non quelli della Regione.

La Giunta regionale sostituisce peraltro, in tutto o per tutto, gli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura e delle foreste, per cui quando nel disegno di legge si nominano gli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura e delle foreste, per le Regioni a statuto speciale si devono intendere le Giunte regionali.

Per quanto concerne poi la facoltà di consentire l'aggiunta dei mosti, almeno nella mia Regione — non conosco infatti esattamente la situazione in Sicilia, in Sardegna e nella Valle d'Aosta — torno a ripetere che si tratta di una competenza che rimane agli organi governativi, e quindi al Prefetto, essendo in connessione con la repressione delle frodi.

G R I M A L D I . In Sicilia ambedue i poteri del Ministero dell'agricoltura e del Ministero della sanità sono delegati agli assessorati regionali, i quali hanno la potestà di modificare le disposizioni di legge nel recepirle. Ciononostante ritengo che sia opportuno attribuire, come peraltro previsto nel testo, tale funzione ai Prefetti più che estenderla ad organi di natura più ampia, perchè le avversità climatiche normalmente non interessano un'intera regione, e possono investire una zona limitata anche ad una sola provincia.

Sarebbe bene però che un'etichettazione speciale indicasse che quel vino è stato prodotto in deroga alla norma generale: praticamente infatti si tratta di un vino tagliato, lavorato, migliorato, un vino cioè che non ha in sé quella gradazione alcolica che lo avrebbe caratterizzato come prodotto genuino.

Se poi volessimo spingere fino alla pedanteria il discorso non credo che dovremo tanto preoccuparci di identificare l'organo cui compete accordare una deroga, quanto di garantire il consumatore. Non ne faccio peraltro una questione di fondo ma pongo solo un argomento di amichevole conversazione.

B A L B O . Questo è implicito nella seconda parte dell'articolo...

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Grimaldi tendente a sostituire le parole: « In annate agrarie eccezionalmente sfavorevoli » con le altre: « In annate agrarie con eccezionale andamento climatico che influisca sfavorevolmente sulla qualità del prodotto ».

(È approvato).

B E N E D E T T I . Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo perchè le spiegazioni che mi sono state date non mi hanno del tutto convinto.

C U C C U . Anche io mi asterrò dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 3 del testo elaborato dalla Sottocommissione quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12

febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È vietata qualsiasi fermentazione o ri-fermentazione al di fuori del periodo stabilito dal Prefetto, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la preparazione dei vini spumanti naturali e per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati ».

B A L B O . Forse la domanda è superflua ma vorrei sapere se i vini lambruschi che continuano a fermentare nella bottiglia sono inclusi nei vini considerati in questo articolo, per i quali è permessa la fermentazione oltre il periodo stabilito dal Prefetto.

P R E S I D E N T E . L'articolo permette la fermentazione in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la preparazione dei vini spumanti naturali e la fermentazione che si verifica spontaneamente nei vini imbottigliati. È evidente quindi che i vini lambruschi vi sono inclusi.

In sede di Sottocommissione si è svolta peraltro un'ampia discussione in ordine all'opportunità di prevedere espressamente questi vini, ma si è giunti alla conclusione di non introdurre alcuna specificazione che avrebbe limitato l'applicazione della disposizione: è necessario infatti tenere presente che oltre al lambrusco esistono altri vini dello stesso tipo. Ritengo quindi che la espressione adottata « e per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati » sia onnicomprensiva e risponda più di ogni altra allo scopo.

C O M P A G N O N I . Vorrei riproporre la questione — della quale peraltro si è già discusso — dei frizzanti naturali in aggiunta agli spumanti naturali. A mio avviso, anche se questi si possono intendere già compresi nella attuale dizione dell'articolo, non guasterebbe una precisazione in proposito, dal momento che non si tratterebbe di scendere alla specificazione di un vino particolare, ma di includere una vera e propria categoria di vini.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

4ª SEDUTA (27 febbraio 1969)

B O A N O . Io avevo proposto un emendamento in tal senso, per cui concordo col collega Compagnoni. Infatti per alcuni vini frizzanti naturali, come ad esempio il Lambrusco, è possibile ottenere dal Prefetto l'autorizzazione alla prosecuzione della fermentazione, non solo in bottiglia ma anche in altro recipiente.

T O R T O R A . Il che non accade però per i vini piemontesi...

B O A N O . Non accade perchè il Ministero, per criteri del tutto discrezionali, ha sempre rifiutato il consenso ai prefetti della mia Regione circa la suddetta autorizzazione.

Debbo poi aggiungere che i vini frizzanti naturali del Piemonte — Barbaresco, Dolcetto, Nebiolo — hanno già la possibilità di fermentare oltre il 31 dicembre, contemplata nei disciplinari, che sono, come tutti sanno, compilati con estrema serietà e con riferimenti ponderati alle situazioni, agli usi, alle caratteristiche locali. Ciò anche per una ragione tecnica, in quanto si tratta di vini che hanno un ciclo di perfezionamento e di affinamento che si conclude in un biennio; di modo che, dei quattro mesi di tempo a disposizione, due sono dedicati alla produzione e gli altri due non permettono di completare il ciclo di formazione, comprendente decantazione, perdita di acidità, di sostanze zuccherine e via dicendo.

A questo aggiungasi che la norma inclusa nel disegno di legge potrebbe essere facilmente eludibile, sia con l'affermazione che il vino in deposito si è messo improvvisamente a fermentare, sia con una ragione ancora più valida tendente ad avanzare la tesi dell'inclusione. I suddetti vini, cioè, potrebbero essere inclusi, qualora venissero lavorati a spumante, non in via tradizionale bensì con l'aggiunta di anidride carbonica a 3 o a 3,5 atmosfere, nella disposizione riguardante i vini spumanti; e ciò previa aggiunta, oltre che della anidride carbonica suddetta, di acqua e di zucchero, il che comporterebbe una dilatazione della quantità ed un incentivo alle frodi, oltre ad un costo ovviamente maggiore per il consumatore in quanto la somma delle operazioni di cui sopra porterebbe ad

un aumento del prezzo di 30, 40 lire al litro.

È quindi necessario enunciare la norma in termini il più possibile esatti.

B R U G G E R , *relatore*. Si potrebbe usare la dizione: « dei vini spumanti e frizzanti naturali ».

P R E S I D E N T E . Mi chiedo se tale dizione sarebbe opportuna, dal punto di vista commerciale ed ai fini della protezione del prodotto.

R O S S I D O R I A . Si potrebbe dire: « sia spumanti che frizzanti naturali », in modo da distinguere i due concetti.

P R E S I D E N T E . Sarebbe ancora meglio usare le parole: « vini spumanti naturali e frizzanti naturali », per difendere lo spumante.

T O R T O R A . Sono d'accordo col Presidente: si tratta di quanto avevo chiesto in sede di Sottocommissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « vini spumanti naturali », le altre: « e frizzanti naturali ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

B R U G G E R , *relatore*. Prima di passare all'esame dell'articolo 5 che prevede la modificazione dell'articolo 25 del decreto 12 febbraio 1965 n. 162, debbo pregare i colleghi di voler tornare su una questione, relativa all'articolo 23 di tale decreto, che in sede di Sottocommissione era stata risolta in modo non del tutto concorde tra i rappresentanti del Ministero ed una considerevole parte dei componenti la Sottocommissione stessa.

A suo tempo avevo proposto — come loro fanno — una modifica all'articolo 23 del decreto; modifica tendente a sostituire, alla

lettera *i*), relativa alla percentuale di alcole metilico ammessa nei vini da vendere o somministrare ai dipendenti per obbligo contrattuale, la cifra « 0,25 » con l'altra « 0,60 ». Ora, per maggiore scrupolo, mi sono nuovamente informato presso tecnici e competenti della materia, i quali affermano che fino al 40 per cento si potrebbe arrivare; dal canto loro, i tecnici enologi sostengono che è assolutamente necessario, per non essere continuamente passibili di ammende, giungere assolutamente allo 0,35.

Ora mi sembra si presenti l'occasione per riparlare della suddetta modifica, e prego vivamente i colleghi ed il rappresentante del Governo di riflettere ancora una volta sulla mia proposta. Anche il Direttore di una nota stazione sperimentale è dell'avviso che il 40 per cento sia senz'altro accettabile; ed io debbo insistere ancora una volta perchè si tratta di una questione molto importante, specie per i vini provenienti dall'arco alpino.

PRESIDENTE. La Sottocommissione aveva deciso di non accogliere l'emendamento del relatore per le spiegazioni fornite dai tecnici del Ministro, i quali hanno manifestato la preoccupazione che, aumentando la gradazione di alcole metilico, si possano favorire le frodi, in particolare da parte di aziende notevolmente attrezzate in forma industriale. Potrebbe infatti verificarsi l'impiego di alcool denaturato, che poi non si riuscirebbe a rilevare nelle ispezioni.

D'altronde avevamo appunto deciso di informarci presso degli esperti, ognuno per proprio conto, e lo si è fatto. Da parte mia ho parlato col Presidente delle Cantine sociali di Trento ed anche con altri, ma la preoccupazione di cui sopra non è stata eliminata e costituisce un ostacolo notevole.

TORTORA. Io mi ero riservato, di fronte alle argomentazioni opposte dai tecnici del Ministero, di interpellarne altri operanti nel settore vinicolo. Costoro mi hanno dichiarato che la percentuale dello 0,25 è troppo bassa perchè, come osservava il relatore, espone continuamente i vinificatori ai

rigori della legge ponendoli in gravi difficoltà. D'altronde la percentuale dello 0,60 sarebbe troppo alta: rimarrebbe quindi quella dello 0,40 per cento, o anche quella dello 0,35, che rappresenterebbe anzi la soluzione ottimale in quanto consentirebbe effettivamente di produrre del vino senza quei continui patemi d'animo che si verificano attualmente.

Debbo però precisare che, secondo tecnici del Ministero della sanità da me interpellati, neanche la percentuale dello 0,60 per cento sarebbe nociva; comunque, per una più efficace garanzia agli effetti della protezione della salute pubblica, la soluzione migliore e più obiettiva sarebbe costituita, come dicevo, dallo 0,35 o 0,40.

CUCCU. Vorrei ricordare che i tecnici del Ministero dell'agricoltura che hanno partecipato alle riunioni della Sottocommissione hanno indicato con chiarezza il tasso dello 0,25 come massima quantità di alcole metilico consentita. Ora non capisco per quale motivo una norma che stabilisse tale percentuale esporrebbe i vinificatori ai rigori della legge. Quando è, infatti, che esiste una percentuale maggiore di alcole metilico? Quando si utilizzano i sottoprodotti, cioè le seconde e terze fermentazioni. È quindi chiaro che se eleviamo il tasso suddetto aumentiamo anche le possibilità di produrre vino esclusivamente con le fecce e con gli altri sottoprodotti, con conseguente danno per gli autentici produttori di vino, i quali usano materia prima e procedimenti naturali quali la prima fermentazione dell'uva.

Vorrei anzi, a tale proposito, osservare che nel Meridione il prezzo delle fecce sta salendo alle stelle. Fino a tre anni fa, infatti, era di 200 o 300 lire al quintale; oggi è arrivato fino a 2.500 lire, e si prevede che l'anno venturo i grossisti, che ne fanno incetta, pagheranno fino a 4.000 lire al quintale.

Se aumentiamo il tasso dell'alcool metilico è evidente che spalanchiamo la porta agli incettatori di sottoprodotti per la fabbricazione di vini sofisticati e quindi con il conseguente danneggiamento della produzione vinicola stessa. Io esprimo dunque il mio

parere contrario alla elevazione del tasso, che deve restare nella misura dello 0,25, sia perchè abbiamo avuto in sede di Sottocommissione pareri di tecnici del Ministero dell'agricoltura e del Ministero della sanità i quali ci hanno chiaramente detto che il tasso dello 0,25 è già eccessivo in quanto consente una certa facilità di sofisticazione dei vini, sia perchè tassi superiori sono stati giudicati dal tecnico del Ministero della sanità dannosi per la salute pubblica.

T O R T O R A . Non intendo addentrarmi nell'aspetto tecnico della materia perchè tecnico non sono. Comunque quanto sto per dire trova conforto nei pareri degli esperti della Associazione vinicola che rappresenta tutti i viticoltori italiani e che tutela in modo particolare quelli meridionali.

Il fatto è che spesso è la burocrazia più che la tecnica a determinare conclusioni discutibili, e non è raro che noi facciamo delle leggi che legano le mani alla gente proprio per una mentalità burocratica che finisce sempre per prevalere. Non voglio dare giudizi in assoluto, ma sarebbe sempre, bene sentire le opinioni di più tecnici prima di trarre giudizi definitivi. Come dicevo, consultando taluni esperti mi sono reso conto che ci troviamo di fronte a due opinioni contrastanti: i tecnici dell'Associazione vinicola sostengono che l'aumento del tasso dell'alcool metilico è possibile e necessario, i tecnici del Ministero affermano invece che sarebbe pericoloso per la salute pubblica. Noi dobbiamo essere scrupolosissimi nello stabilire qual è la tesi più giusta. Evidentemente non è mia intenzione proteggere i sofisticatori, i truffatori e profittatori, però mi preoccupo affinché non vengano fatte delle leggi che ostacolano soprattutto gli onesti, giacchè l'esperienza ci insegna che certi truffatori riescono comunque a far passare i loro prodotti. Alle volte le leggi danneggiano i più deboli, coloro che nello spirito della stessa legge si vuole proteggere, proprio perchè essi vogliono produrre nel migliore dei modi.

G R I M A L D I . Penso che la limitazione del tasso di alcool metilico si proponga

espressamente la repressione delle frodi e la difesa della salute pubblica. Per di più è necessario tutelare il prodotto.

Concordo con la tesi del collega Cuccu secondo cui, aumentando la percentuale di alcool metilico, favoriamo l'utilizzazione dei sottoprodotti, che sono le fecce del vino, e quindi la creazione di un prodotto nuovo che, a detta di molti esperti, danneggerebbe la salute pubblica. Ma se anche questo aumento non è dannoso alla salute pubblica, è dannoso alla produzione stessa del vino che noi vogliamo a tutti i costi proteggere.

E allora quale atteggiamento deve assumere la Commissione di fronte ad un provvedimento che apre una porta alla sofisticazione dei vini? A mio avviso non può che assumere un atteggiamento negativo.

C U C C U . Quando il collega Tortora parla dell'Associazione vinicola, si riferisce ad una associazione che notoriamente comprende soltanto determinati produttori di vino.

B R U G G E R , relatore. Vorrei far presente al collega Cuccu che io ho parlato però dell'Associazione industriale.

C U C C U . Sarebbe opportuno che venissero consultate le Unioni delle cantine sociali a livello regionale, sia del meridione che del centro Italia, per sapere cosa pensano sull'argomento.

P R E S I D E N T E . Vorrei chiedere al relatore una precisazione. L'emendamento che riproporrebbe si riferiva in origine all'articolo 23 del decreto. Intende il senatore Brugger mantenere la sua proposta di modifica all'articolo 23 o ritiene che la stessa si debba piuttosto apportare all'articolo 22, dal momento che l'articolo 23 si riferisce al vino pronto per la vendita e non al prodotto tenuto in deposito nelle cantine?

In altre parole l'emendamento riguarda le difficoltà che incontrano le cantine a rispettare le disposizioni di legge perchè il prodotto può presentare, per varie ragioni tecniche, una percentuale di alcool metilico differente da quella stabilita per legge. Ora,

quel determinato tasso di alcool metilico lo si deve riscontrare al momento del consumo o al momento della lavorazione?

B R U G G E R, *relatore*. Io proporrei che fosse riferito al momento della produzione, perchè il produttore dev'essere ben più protetto di quanto non sia attualmente.

Ringrazio perciò il Presidente e, accogliendo il suo suggerimento, dichiaro che la modifica dovrebbe riferirsi all'articolo 22.

Vorrei ora sottolineare che l'affermazione del senatore Cuccu riguardo ai produttori vinicoli e a coloro che comunque operano nel settore è molto grave. Non tutti frodano. L'emendamento che sosteniamo potrebbe favorire la frode forse nel meridione, se colà esistono situazioni particolari per cui è necessario essere più cauti. Ma io so bene come viene preparato il vino ad esempio nella provincia di Bolzano, in cantine ben sorvegliate, che godono di ampia fiducia. Tuttavia anche in questi casi esistono ragioni tecniche che giustificano l'elevazione del tasso dell'alcool metilico. Ad esempio, perchè dei vini assumano la giusta colorazione rossa, se ne deve ritardare in alcuni casi la filtrazione. Tale ritardo comporta un leggero aumento della percentuale dell'alcool metilico, però si ottiene il colore vero e naturale del vino. E questa è un'operazione lecita e necessaria, perchè non si può vendere un vino tipico di una zona un anno con un colore ed un anno con un colore diverso. In questo caso, ripeto, l'aumento del tasso dell'alcool metilico è assolutamente necessario.

Devo poi aggiungere un'altra cosa. All'ultima seduta della Sottocommissione intervennero esperti del Ministero dell'agricoltura, ma alcuni erano giuristi e non tecnici della materia in discussione. Con tutto il rispetto dovuto ai giuristi, io credo che nel caso specifico sia più opportuno attenerci ai pareri dei tecnici. Ed io ho consultato degli esperti che hanno un certo nome: ho consultato l'autore della pubblicazione edita dalla Camera di commercio di Bolzano che io vi ho fatto avere in fotocopia, ed ho consultato il dottor De Franceschi, dirigente della stazione sperimentale di S. Michele d'Adige, una persona che rappresenta senza

dubbio una garanzia. Sulla base delle loro stesse dichiarazioni, sono dell'avviso che si debba cercare di impedire le sofisticazioni, ma sono anche dell'avviso di fare in modo che a coloro che vogliono essere in regola con un prodotto genuino sia data la possibilità di esserlo; e ciò si può ottenere non costringendo gli operatori entro limiti che, obiettivamente, non possono sempre essere rispettati.

P R E S I D E N T E. Vorrei ricapitolare un po' il problema. Siamo partiti dal voler modificare il tasso dell'alcool metilico perchè esistono dei problemi — durante la lavorazione del vino — che non permettono che detta gradazione sia costante, stabile, come può esserlo quando la lavorazione è compiuta e il prodotto è imbottigliato e pronto per il consumo.

Il difetto del decreto sta forse in questo particolare: nell'articolo 22, dove si sono volute precisare le qualità che devono avere i vini ed i mosti durante la lavorazione, le percentuali di alcool metilico sono state stabilite nella medesima misura fissata per il prodotto ormai pronto alla vendita. Infatti l'articolo 22, che riguarda i vini ed i mosti in fase di lavorazione, laddove parla di alcool metilico dice: non oltre i limiti di cui alla lettera *i*) dell'articolo 23; ma, come abbiamo già detto, l'articolo 23 si riferisce ai vini pronti per il consumo, per i quali è ben giusto che restino i limiti fissati: 0,25 per i vini rossi e 0,20 per i vini bianchi. La preoccupazione espressa dal senatore Tortora, dal relatore senatore Brugger e da altri colleghi, invece, è che durante il periodo della lavorazione del vino si possa accertare che esso contenga un tasso di alcool metilico superiore allo 0,25, come talvolta avviene, e che pertanto il produttore possa essere punibile.

Ecco perchè ho invitato il relatore a specificare se la modifica proposta interessa l'articolo 22 o 23 del decreto: nel secondo caso, essendo la norma diretta a difendere il consumatore, mi sembra assolutamente impensabile una variazione del tasso stabilito; nel primo caso, invece, essa potrebbe essere possibile giacchè nel periodo della

lavorazione i mosti non presentano ancora una matematica stabilità.

C U C C U . Non sarei contrario all'interpretazione data dal Presidente, purchè allo stesso articolo 22 fosse fissato al 15 novembre il termine massimo per l'ammissibilità della presenza di un tasso di alcool metilico superiore allo 0,25. È questo, infatti, il limite ultimo entro il quale avvengono le vinificazioni naturali nel nostro Paese, vinificazioni che in Sardegna hanno termine addirittura prima della fine del mese di ottobre.

T O R T O R A . Personalmente sarei d'accordo.

C I P O L L A . Non credo che se durante un qualsiasi momento della lavorazione è presente nel vino un tasso di alcool metilico del 40 per cento, esso possa poi ridursi al prescritto 25 per cento. Qui dobbiamo essere chiari, anche e soprattutto con i colleghi dell'Italia settentrionale: noi siamo contrari ad ogni forma di aumento artificiale del tasso alcolico del vino; siamo contro lo zucchero e gli altri additivi!

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anzitutto permettetemi una considerazione di carattere generale: stiamo lavorando ormai da molto tempo sul provvedimento in esame, abbiamo partecipato a più di una riunione di Sottocommissione, ma debbo purtroppo constatare — e mi scuso per quanto sto per dire — che ogni volta, in Commissione si tende a modificare le indispensabili intese, anche di carattere tecnico, raggiunte in quella sede. Di qui la mia perplessità, di qui il mio invito a volere rispettare quanto precedentemente concordato.

Vi è poi una considerazione di carattere politico dalla quale non possiamo prescindere. Quali sono le ragioni che ci inducono ora a modificare il decreto del 1965 in relazione alle prime esperienze e ad un più maturato esame? In primo luogo l'esigenza di evitare sempre di più, per quanto possibile, le frodi, e secondariamente la necessità di garantire meglio il rispetto di talune norme di

carattere igienico-sanitario. Onorevoli colleghi, io credo che non possiamo venir meno a queste due esigenze di carattere politico che necessariamente si riflettono non soltanto sui produttori e sui consumatori, ma sulle stesse zone del nostro Paese produttrici di vino.

Pertanto insisto affinché si tenga fede all'intesa raggiunta in sede di Sottocommissione e non si elevi il tasso di alcool metilico oltre il 25 per cento. In caso contrario apriremmo le porte ad una speculazione che il provvedimento in esame vuole invece evitare. Teniamo dunque presenti le esigenze cui accennavo, che sono di carattere elementare ma allo stesso tempo basilare per la produzione vinicola italiana.

B R U G G E R , *relatore*. Mi permetto di ribattere che non è vero che nella seduta della Sottocommissione di giovedì scorso abbiamo raggiunto una intesa sull'argomento: in quella sede ascoltammo i tecnici e i giuristi del Ministero dell'agricoltura, ma il relatore non si conformò alle loro richieste. Ad ogni modo, poichè constato che le esigenze prospettate dagli esperti non per ragioni politiche ma per motivi puramente tecnici, a nulla valgono nei confronti delle vostre argomentazioni, dichiaro di non insistere sulla modifica proposta.

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevole relatore. D'altra parte faccio rilevare che un voto contrario avrebbe precluso ogni ulteriore possibilità, mentre in tal modo il discorso sulla questione può continuare a rimanere aperto ed essere affrontato in altra occasione.

T O R T O R A . Naturalmente anch'io non insisto giacchè ritengo che la cosa più importante sia approvare il provvedimento nel più breve tempo possibile. Qui, però, si è ritenuto da taluno che le nostre argomentazioni fossero frutto di una presunta volontà di attacco da parte dell'industria del Settentrione nei confronti di alcune zone vinicole del Mezzogiorno.

Ciò è assolutamente al di fuori del nostro pensiero. Poichè dunque si è affacciata una simile ipotesi, sarà mia cura — anche

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

4ª SEDUTA (27 febbraio 1969)

per una questione personale — dimostrare che i motivi da noi adottati si riferivano alle obiettive, enormi difficoltà in cui si trovano ad operare le cooperative e le cantine sociali del Settentrione. Mi propongo pertanto di tornare sull'argomento quando tratteremo il problema dello zucchero nel vino e dei regolamenti comunitari; in quella sede — proprio perchè non sono un tecnico della materia — porterò argomentazioni precise e inconfutabili in modo da porre lo stesso Ministero di fronte a quella realtà che ci siamo sforzati inutilmente di dimostrare.

A N T O N I O Z Z I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Nessuno ha mai pensato ad un attacco dell'industria del Nord contro l'agricoltura del Mezzogiorno. Qui il problema è di difendere i produttori vinicoli ovunque essi si trovino.

T O R T O R A. La verità è anche che ci si deve sapere organizzare...

C I P O L L A. Ferrari non è siciliano, nè pugliese, nè calabrese...

T O R T O R A. Su questo argomento è inutile cercare di offendere. Senatore Cipolla, io non sono presuntuoso ma non accetto neppure l'ignoranza in materia come presunzione di conoscenza!

C I P O L L A. Debbo allora ricordarle che il consorzio delle cantine sociali diretto dall'onorevole Grillo, appartenente al vostro partito, ha recentemente organizzato a Marsala un convegno di tutte le forze produttive del settore, tra le cui rivendicazioni fondamentali vi è stata anche quella di chiedere idonei strumenti legislativi che stabiliscano l'obbligo dell'avvio alla distillazione oltre che di tutti i sottoprodotti della vinificazione, anche dei prodotti di minor pregio.

Si tratta, dunque, di una preoccupazione generale: se si vuole sorreggere il mercato, occorre togliere dalla circolazione tutti i sottoprodotti con provvedimenti riguardanti la distillazione, sì da evitare ogni possibilità che gli stessi vadano a finire nel vino.

T O R T O R A. Siamo d'accordo nel proteggere i consumatori e i produttori genuini, ma non i fannulloni!

P R E S I D E N T E. Potrei allora citare anch'io le conclusioni di un convegno vitivinicolo tenuto ad Albinea (Reggio Emilia) il 9 giugno dello scorso anno, al cui primo punto si chiede la abrogazione del disposto della lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 22 del decreto.

T O R T O R A. Il fatto è che bisogna conoscere la realtà e non emettere sentenze a ogni piè sospinto.

P R E S I D E N T E. Penso che il problema sia così importante da dover essere trattato con una separata proposta. Non è opportuno, pertanto, come dicevo, comprometterlo con una eventuale votazione negativa.

T O R T O R A. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 5.

Art. 5.

La prima frase del punto 1) del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dalla seguente:

« 1) Apporre sui recipienti una chiusura di garanzia che per le damigiane sarà costituita da un cappello sigillato o altro sistema di chiusura munito di sigillo, e per le bottiglie ed i fiaschi od altri recipienti da un tappo di sughero raso bocca o da un tappo a fungo ancorato avente un gambo ad espansione tale da non poter essere riutilizzato, e marcati col nome dell'imbotigliatore o da un tappo di plastica ancorato con chiusura a strappo, o da un tappo tipo corona, ovvero da altre chiusure idonee a sigillare il recipiente, da autorizzarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Ho ommesso di leggere le parola « a vite » prima di « ancorato » che figura nel testo proposto dalla Sottocommissione, perchè la dizione « a vite » era un evidente errore.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'espressione: « e marcati col nome dell'imbottigliatore » ci sembra pleonastica, considerato che la seconda frase dello stesso punto 1 contiene la stessa prescrizione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento proposto dal Sottosegretario, tendente a sopprimere dall'articolo 5 le parole: « e marcati col nome dell'imbottigliatore ».

(È approvato).

BRUGGER, *relatore*. Vorrei fare una domanda di carattere tecnico. In certe zone di montagna si vende e si trasporta il vino in fustini da 50 litri che vengono chiusi con un tappo di legno. Ma ai fini della garanzia, come dovrebbero essere chiusi questi fustini? Abbiamo la possibilità di prevederlo o basta comunque riferirsi all'ultima frase dell'articolo?

PRESIDENTE. Mi sembra che il caso rientri appunto nella dizione dell'ultima parte dell'articolo: « ovvero da altre chiusure idonee a sigillare il recipiente, da autorizzarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ricordiamoci che si tratta di una legge e non di un regolamento.

BRUGGER, *relatore*. Ho voluto accennare alla questione per avere la sicurezza che possa continuare ad usarsi questo tipo di recipiente e che non debba essere sostituito con la damigiana.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5 con la modifica approvata.

(È approvato).

Art. 6.

Tra il primo e il secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è inserito il seguente comma:

« La gradazione alcolica minima svolta e il contenuto possono essere indicati sulla chiusura di garanzia o su altri elementi del recipiente ».

(È approvato).

Art. 7.

Dopo le lettere *g*), *i*) e *l*) del primo comma, dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 612, sono aggiunte rispettivamente le seguenti alinee:

« *gc*) capacità litri 0,500 al livello di riempimento di centimetri 4,5 sotto il raso bocca;

« *ic*) capacità litri 0,250 al livello di riempimento di centimetri 4 sotto il raso bocca »;

« *lc*) capacità litri 0,200 al livello di riempimento di centimetri 4 sotto il raso bocca »;

(È approvato).

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è soppresso.

(È approvato).

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il fiasco toscano è riservato ai vini, diversi da quelli speciali, comunque portanti una denominazione geografica italiana ».

(È approvato).

Art. 10.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 498, sono sostituiti dai seguenti:

« I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali i torchiati a composizione anomala, i supertorchiati e i prodotti fecciosi non possono essere estratti dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti, se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello speditore ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione, del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantità e la qualità e l'eventuale denominazione d'origine semplice, controllata o controllata e garantita del prodotto, nonchè la gradazione complessiva con la tolleranza di gradi 0,50. L'obbligo dell'indicazione della gradazione complessiva non si applica per i mosti e per i vini contenuti nei recipienti di capacità fino a litri 60.

I prodotti di cui al comma precedente e le uve da vinificazione, ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti e le estrazioni degli stessi dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti devono essere annotati giornalmente.

Sono esenti dall'indicazione sulla bolletta della denominazione d'origine, i prodotti contenuti in recipienti originari, di capacità non superiore ai 5 litri, spediti per il consumo diretto da commercianti non imbottiglieri ».

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Al terzo comma le parole: « Sono esenti dall'indicazione sulla bolletta della denominazione di origine », a mio parere, dovrebbero essere sostituite dalle seguenti: « L'obbligo della indicazione sulla bolletta della denominazione di origine non si applica per ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Nel terzo comma si dovrebbero sopprimere le parole: « per il consumo diretto », altrimenti non si raggiungerebbe in pieno lo scopo dell'emendamento. Infatti, con la dizione « spediti per il consumo diretto da commercianti non imbottiglieri » rimarrebbero escluse dall'esenzione le spedizioni fatte agli alberghi, ai ristoranti, ai bar, il che sarebbe di una certa gravità.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti detto emendamento soppressivo.

(È approvato).

TORTORA. Voi sapete che io ho presentato il disegno di legge accogliendo le aspirazioni di cooperative, cantine sociali, produttori, e così via.

A proposito della tolleranza di 0,5 gradi indicata nel testo che è stato predisposto dalla Sottocommissione, mi è sembrato opportuno interpellare gli interessati. Tutti hanno osservato che la tolleranza di 0,5 gradi è assolutamente insufficiente. Si pensi che per il mosto concentrato le differenze tra due laboratori possono raggiungere molto facilmente 1,5-2 gradi. Per vini di 15-16 gradi, in parte dolci, scarti di 0,7-0,8 gradi sono la regola.

Pertanto è assolutamente necessario trasformare lo 0,5 nel 5 per cento. Così la tolleranza, in cifra assoluta, aumenterebbe con l'aumentare della gradazione effettiva e cioè con l'aumentare degli scarti realmente esistenti. Praticamente, bisogna dunque sostituire le parole: « di gradi 0,5 » con le altre: « del 5 per cento ». E ciò per evitare situazioni assolutamente incresciose.

Se la proposta non verrà accolta, ognuno si assumerà le proprie responsabilità nei confronti dei produttori di vini di tutta Italia!

BALBO. Concordo sulla proposta di aumentare il limite di tolleranza, proprio per le difficoltà che si incontrano nelle analisi. La tolleranza di gradi 0,5 è troppo ristret-

ta, per cui può capitare facilmente di non essere in regola con la legge. Io suggerirei di stabilire una tolleranza dell'1 per cento; giacchè in questo campo la precisione non si può ottenere, un tale margine contribuirebbe a dare maggiore tranquillità ai commercianti.

G R I M A L D I. Indubbiamente una tolleranza di gradi 0,5 lascia perplessi, perchè gli scarti delle analisi sono tali che sarebbe difficile avere giudizi di regolarità. Io condivido quanto esposto dal collega Cipolla: avendo dei vini con determinati requisiti, noi vorremmo tutelarli non in funzione campanilistica ma della qualità del prodotto, per cui temiamo che ogni maglia che si allarghi possa danneggiare dei prodotti che in certe zone formano la vita stessa dell'attività agricola.

Però devo dire obiettivamente che una tolleranza dello 0,5 creerebbe — dati i sistemi di accertamento praticati — l'assillo della sanzione. Ecco perchè bisognerebbe adottare un sistema percentuale nell'indicazione del limite di tolleranza. Mi astengo di proposito dal dare una indicazione numerica di detta percentuale: sarà la Commissione a stabilirla; però ritengo che questo sistema sia più giusto e risponda meglio alle esigenze dei commercianti.

A N T O N I O Z Z I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo sarebbe del parere di mantenere una tolleranza di gradi 0,5.

T O R T O R A. Ma, onorevole Sottosegretario, si tratta di un'indicazione burocratica che non trova rispondenza nella realtà!

A N T O N I O Z Z I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Al massimo si potrebbe arrivare ad una tolleranza di gradi 0,70-0,75 ma non di 1.

T O R T O R A. Ma se indichiamo la tolleranza in percentuale riferita alla gradazione alcolica, e non in cifra assoluta, si avrebbe una tolleranza in gradi variabile, che aumen-

ta con l'aumentare della gradazione effettiva del vino. Cioè si avrebbe, a seconda dei casi, una tolleranza compresa nell'arco che va da 0,50 a 1 grado.

C I P O L L A. Portare da 0,50 a 1 grado il limite di tolleranza mi sembra comunque eccessivo. Io sarei dell'opinione di continuare ad applicare la legge così come è stata applicata fino ad ora.

C O M P A G N O N I. Come è stato sottolineato nella lunga discussione che si è svolta in sede di Sottocommissione e nella quale abbiamo sentito il parere dei tecnici che hanno esaminato sotto tutti i punti di vista la questione, la tolleranza di un grado può consentire, soprattutto per le grosse partite di vino di 15-16 gradi provenienti dal Meridione, determinate operazioni (con l'aggiunta di acqua, per esempio) che comportano un guadagno illecito per centinaia di migliaia di lire. Ci è stato dimostrato che una tolleranza del genere aprirebbe la porta ad una grande sofisticazione e quindi ad illeciti guadagni nel commercio dei vini. Per questa ragione ci siamo convinti che è bene contenere entro limiti quanto più possibile ristretti tale tolleranza.

A N T O N I O Z Z I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dopo queste considerazioni, la formula del 5 per cento mi sembra accettabile: per un vino di 20 gradi essa comporterebbe una tolleranza di un grado, mentre questa scenderebbe a 0,50 per i vini di 10 gradi. Ritengo quindi che si possa adottare una formula percentuale che garantisca dagli eccessi cui ha accennato il senatore Cipolla.

Si potrebbe usare la seguente formula: « tolleranza del 5 per cento, col limite di un grado », che sarebbe il massimo consentito. Si avrebbe quindi un arco di tolleranza che andrebbe dallo 0,40 (per i vini di 8 gradi) ad 1 (per i vini di gradazione superiore).

C U C C U. Io escludo che si possa verificare una alterazione per ragioni di trasporto anche dello 0,05 per cento, nella grada-

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)4^a SEDUTA (27 febbraio 1969)

zione alcolica. Possono intervenire alterazioni nell'acidità o nella composizione chimica ma non nella graduazione alcolica.

Per quest'ultima pertanto io ravviso l'opportunità di non abolire del tutto questo correttivo, perchè fra l'altro in Italia, purtroppo, abbiamo diversi Istituti ufficialmente autorizzati alla misurazione della graduazione alcolica. A Milano ce n'è uno, dove si riversano tutti i compratori e i venditori di vini della provincia; ce n'è uno anche a Roma; si misura a Cagliari, si misura a Palermo e così via. E leggere variazioni nei metodi e sistemi di misurazione possono esserci, per cui può nascere, nella pratica, un tipo di contenzioso che può rallentare l'attività del commercio del vino.

Ecco perchè mi pareva che la formulazione che aveva realizzato la Sottocommissione fosse la più obiettiva che si potesse trovare: quella del mezzo grado.

Io non voglio con questo mancare di riguardo al Sottosegretario, poichè la proposta da lui fatta mi pare sensata, però ritengo che dare l'avvio alla possibilità di una autorizzazione alla differenziazione di un grado sia eccessivo.

Quindi mi asterrò dalla votazione.

ROSSI DORIA. Non ho preso parte ai lavori della Sottocommissione e quindi non conosco tutti i particolari delle discussioni; ma dal punto di vista della logica a me sembra che la tolleranza relativa alla graduazione alcolica debba essere valutata nello 0,50 per cento, oppure nello 0,60, se volete. Perchè, se realmente è vero che vi sono le difficoltà prospettate nella valutazione della graduazione alcolica, un vino leggero resterà addirittura al di sotto dello 0,50 per cento — dato che un vino di nove gradi arriva allo 0,45 — mentre i vini che partono dalla Sicilia con una graduazione di 18 gradi — e qui può verificarsi un grave abuso — arrivano a Milano con una graduazione di 16 gradi!

La percentuale favorirebbe una differenza fra Nord e Sud dato che, com'è noto, nell'Italia meridionale ci sono vini di alta graduazione.

TORTORA. Io continuo a respingere la questione tra Meridione e Settentrione. Quando i laboratori trovano costantemente uno scarto di gradazione alcolica dello 0,7-0,8 per cento, perchè il legislatore deve stabilirlo nello 0,50? Come dicevo poc'anzi, sarà bene che ognuno assuma la propria responsabilità in ordine ai problemi tecnici.

BRUGGER, *relatore*. Io sarei d'accordo con la proposta del Sottosegretario: la percentuale con il limite di un grado.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta avanzata dal senatore Tortora intesa a sostituire le parole: « di gradi 0,50 » con le altre: « del 5 per cento e con un massimo di 1 grado ».

(È approvata).

BRUGGER, *relatore*. Il secondo comma dell'articolo 10 è così formulato: « I prodotti di cui al comma precedente e le uve da vinificazione, ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti e l'estrazione degli stessi dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti, debbono essere annotati giornalmente ».

Fermiamoci un momento su questa formulazione: « debbono essere annotati giornalmente ». Ora io domando: cosa avviene quando l'uva, che viene introdotta ed annotata, diventa vino? Quando è vino, deve essere registrato nuovamente? Ma sappiamo esattamente in quale giorno ciò è avvenuto?

PRESIDENTE. Non dimentichiamo che stiamo discutendo un disegno di legge, non un regolamento...

BRUGGER, *relatore*. Io prevedo la possibilità discrezionale dell'agente preposto al controllo, il quale, accertato — ad esempio — che l'uva è stata introdotta nel locale una settimana prima, giudica che è ormai tempo che essa si trasformi in vino.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

4ª SEDUTA (27 febbraio 1969)

Quanto tempo deve passare fra il momento della registrazione dell'uva e la sua trasformazione in vino? Questo termine « giornalmente » dà tutte le possibilità di controllo per sapere se l'uva è diventata vino, oppure non ancora?

P R E S I D E N T E . Si può assaggiare...

B R U G G E R , relatore. Non c'è niente da provare con l'assaggio. Chi controlla ha un potere discrezionale per cui colui che ha in deposito l'uva e deve farla registrare come vino, è sempre in torto. Chi mi può dimostrare il contrario?

Proporrei di estendere il termine a 48 ore.

C U C C U . Ma il pericolo sta proprio in queste 48 ore: una bolletta di registrazione, in 48 ore, compie tutta una serie di viaggi, non uno solo! Questo, naturalmente, per il vino; in quanto all'uva che entra nella cantina, che sia registrata entro un'ora o che lo sia nella giornata è la stessa cosa.

A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ma quale difficoltà si presenta nel registrare l'uva quando arriva alla cantina?

B R U G G E R , relatore. Non si tratta tanto di difficoltà nel registrare l'uva, quanto nella registrazione del prodotto ottenuto; infatti nell'articolo è scritto che il prodotto ottenuto dall'uva dev'essere registrato giornalmente. Ma in quale momento il produttore ottiene il prodotto?

C U C C U . Il problema non sorge, a mio parere; infatti da una determinata quantità di uva, essendo conosciuta approssimativamente la resa, sarà presumibile anche il prodotto! Se non fosse così, le cantine sociali non potrebbero esistere!

P R E S I D E N T E . Ritengo che la cosa migliore sia quella di lasciare il testo così come è. Piuttosto completerei il secondo comma con l'aggiunta delle seguenti parole:

« in registri di carico e scarico, per quantità e tipo di prodotto ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10, così come risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 11.

La lettera *b*) dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« *b*) destinate alla distillazione a condizione che siano conservate nei locali delle distillerie autorizzate dall'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio ».

(È approvato).

Art. 12.

L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« La preparazione del vinello è consentita:

a) presso i vinificatori per il trasferimento del vinello alle distillerie a condizione che la vinellazione venga effettuata in locali che non siano comunicanti, anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, con quelli in cui si detengono vini o mosti;

b) presso distillerie e stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;

c) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacità ricettiva non superiore a 50 ettolitri di vino a condizione che ne siano prodotti non più di 5 ettolitri e che essi siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale e che gli interessati facciano denuncia scritta in carta libera all'Istituto di vigilanza, com-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

4ª SEDUTA (27 febbraio 1969)

petente per territorio, indicando il quantitativo di vinello che intendono produrre.

La preparazione di vinello di cui alle lettere *a*) e *b*) è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che la rilascia a domanda degli interessati da presentarsi ogni anno, nonchè alla tenuta di un registro di carico e scarico con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze.

I vinelli destinati alle distillerie devono essere addizionati della sostanza rilevatrice prescritta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.

Con il decreto di cui al precedente comma saranno anche stabilite le modalità da osservare per l'impiego di tale sostanza ».

(È approvato).

Art. 13.

Il quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento del vinello è autorizzato soltanto per essere destinato alle distillerie ».

(È approvato).

Art. 14.

Il secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Le fecce ed i prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi comunque composizione anomala, quali sopratorchiati, ultratorchiati di vinaccia e di fecce, devono essere denaturati con la sostanza rilevatrice prescritta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e della sanità, e devono essere denunciati all'Istituto di vigilanza del Mi-

nistero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio ».

(È approvato).

Art. 15.

Nel primo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono soppresse le parole: « e dei vinelli ».

(È approvato).

Art. 16.

Il terzo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È vietato detenere negli acetifici e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, prodotti alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida, nonchè vinelli ».

(È approvato).

Art. 17.

L'ultimo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

« Il vino introdotto nell'acetificio od ivi prodotto, deve essere assunto in carico nel registro di cui all'articolo 35 del presente decreto.

Il vino destinato all'acetificazione al momento della sua iscrizione nel registro di carico e scarico previsto dal quarto comma del presente articolo, deve avere un contenuto di acido acetico non superiore a grammi 8 per litro e deve essere addizionato di una sostanza rilevatrice prescritta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di impiego di tale sostanza ».

(È approvato)

Art. 18.

Il secondo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Sui recipienti dovranno tuttavia essere apposte le indicazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 45 ».

(È approvato)

Art. 19.

Il primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nella preparazione dell'aceto, oltre alle pratiche ed ai trattamenti ammessi per i vini dal presente decreto, è consentita l'aggiunta di acqua purchè venga effettuata soltanto negli acetifici ».

(È approvato).

Art. 20.

L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcole etilico sintetico, nonchè prodotti contenenti acido acetico non derivante dalla fermentazione acetica del vino e prodotti derivanti dalla fermentazione acetica del vino che non possono essere qualificati " aceto " in base al precedente articolo 41 ».

(È approvato).

Art. 21.

L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« I vini che presentano un'acidità volatile superiore a quella consentita, devono essere ceduti e spediti soltanto agli acetifici e alle distillerie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai vini nei quali è in corso la fermentazione acetica.

I sidri ed altri fermentati alcolici diversi dal vino che abbiano subito fermentazione acetica o che siano in corso di fermentazione acetica, possono essere venduti e trasportati solamente alle distillerie ».

(È approvato).

Art. 22.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente:

« Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 25 e al presente articolo, i contenitori di vini, le cui etichette richiamano una denominazione geografica o di vitigni dell'Alto Adige, messi in commercio da produttori e loro organizzazioni nonchè da commercianti della provincia di Bolzano, possono recare le diciture nella sola lingua tedesca, escluse le indicazioni obbligatorie, in quanto in quel territorio la stessa è parificata alla lingua italiana ».

A questo articolo è stata proposta la soppressione, al secondo comma, delle parole « in quanto in quel territorio la stessa è parificata alla lingua italiana ».

B R U G G E R , *relatore*. Nello stesso comma si potrebbero sopprimere anche le parole: « escluse le indicazioni obbligatorie ».

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Le diciture obbligatorie debbono poter essere lette anche dai cittadini che non parlano la lingua tedesca: per questo sono obbligatorie. D'altra parte mi sembra che sia anche un vostro interesse.

B R U G G E R , *relatore*. Debbo far presente che la ragione per cui è stato proposto l'articolo in esame è che si voleva avere una specie di marchio per i vini della pro-

vincia di Bolzano specialmente in favore della produzione diretta all'estero...

A N T O N I O Z Z I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In tal caso è sufficiente che sull'etichetta sia scritta la parola « Bolzano ».

B R U G G E R, *relatore*. Vede, onorevole Sottosegretario, nell'ultima seduta della Sottocommissione i funzionari del Ministero ci hanno ricordato, come si desume del resto dallo Statuto e dalle norme di attuazione, che anche in provincia di Bolzano la lingua ufficiale è l'italiano. Da parte mia, però, non posso non rammentare che il Trattato di Parigi consente, all'articolo 1, per gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e dei vicini comuni bilingui, l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e di quella italiana. Se dunque è vero ciò che ci è stato ricordato nella predetta seduta, allora significa che il Trattato di Parigi non è applicato! Onorevole Sottosegretario, io non chiedo altro che la parificazione, nulla di più e nulla di meno.

A N T O N I O Z Z I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. I produttori di vino dell'Alto Adige possono benissimo apporre sui contenitori di vini una etichetta in lingua tedesca e contemporaneamente un'altra etichetta con le indicazioni richieste in lingua italiana.

B R U G G E R, *relatore*. Poichè la parificazione non è possibile, chiedo che sia soppresso l'intero articolo 22. Apporre una seconda etichetta sui contenitori di vino, come consigliato dal Sottosegretario, non avrebbe senso; d'altra parte mantenere l'inciso « escluse le indicazioni obbligatorie » significherebbe non aggiungere nulla a quanto già disposto dagli articoli 25 e 70 del decreto. Tale ultimo articolo così dispone: « Le indicazioni prescritte dal presente decreto debbono essere riportati in lingua italiana qualunque sia l'origine del prodotto. L'apposizione delle indicazioni, di cui al precedente comma, sui prodotti esteri può essere fatta

anche su un talloncino aggiuntivo applicato al recipiente in modo ben visibile nello stesso verso in cui si trova l'etichetta principale. I prodotti italiani confezionati in recipienti portanti anche indicazioni in lingua straniera devono riportare sull'etichetta principale in modo ben visibile, con caratteri ben leggibili e indelebili, di altezza non inferiore a millimetri quattro e di larghezza non inferiore a millimetri 2, la scritta "prodotto in Italia". Ai fini del presente articolo non sono considerati indicazioni in lingua straniera i nomi di origine, i nomi, le ditte e le ragioni sociali del produttore e dell'imbottigliatore, e le parole "dry", "sec", "brut" e simili ».

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 22 presentato dal relatore.

(È approvato).

Art. 23.

Il termine previsto dall'articolo 116, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni è prorogato al 23 marzo 1972 per il prodotto che alla data del 23 marzo 1970 si trovi in territorio doganale italiano fuori dallo stabilimento imbottigliatore, e si applica anche ai recipienti previsti all'articolo 32.

Sino al 23 marzo 1970, ed in relazione ad eventuali impegni che potranno essere assunti in sede CEE, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha facoltà di concedere ulteriore proroga.

(È approvato).

Art. 24.

Le giacenze di vino in recipienti inferiori a 5 litri non conformi alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, detenute alla data di entrata in applica-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

4ª SEDUTA (27 febbraio 1969)

zione della presente legge da dettaglianti e introdotte prima dell'entrata in vigore del detto decreto, sono comunicate entro tre mesi all'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio.

Sui recipienti dei prodotti di cui al precedente comma dev'essere apposto un talloncino timbrato dal predetto Istituto di vigilanza.

(È approvato).

Art. 25.

Il divieto relativo alla detenzione, a scopo di commercio ed al commercio dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla *vitis vinifera*, di cui al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a decorrere dal 1º luglio 1974.

(È approvato).

Art. 26.

Il quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Nella preparazione dei vini aromatizzati è permessa l'aggiunta di alcole etilico rettificato ad almeno 95° o di acquavite di vino ad almeno 65°, di filtrato dolce, di mosto muto, di mosto concentrato, di saccarosio, di caramello, nonché delle sostanze permesse dalle vigenti disposizioni atte a conferire al prodotto odori e sapori estranei al vino, i quali devono essere nettamente percepibili per via organolettica ».

(È approvato).

B O A N O . In merito all'articolo 108 del decreto vorrei osservare che mi sembrerebbe opportuna una diversificazione per quanto concerne le penalità, in quanto, se è senz'altro equo che esse siano comminate nella misura prevista, nei casi di maggior rilievo — che peraltro sono individuabili nel primo comma dell'articolo 106 — si dovreb-

be però operare una distinzione tra quelli ed i casi di minor rilievo, e, comunque, le infrazioni riferentisi solo al secondo comma dell'articolo 106. Queste ultime sono infatti quelle punibili con una pena pecuniaria inferiore alle 500.000 lire; ma se a ciò dovesse accompagnarsi la pubblicazione su due giornali, allora ecco che si raggiungerebbe una somma pressochè uguale a quella prevista per i casi più gravi.

Proporrei pertanto il seguente articolo aggiuntivo, di cui si è già parlato nella seduta precedente:

« All'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi di minor rilievo e qualora la condanna sia pronunciata per le infrazioni previste all'ultimo comma dell'articolo 106, il Giudice può omettere di ordinare la pubblicazione dell'estratto della sentenza e l'affissione della stessa agli albi, previste ai precedenti punti *b*) e *c*) ».

P R E S I D E N T E . Effettivamente il decreto prevede per qualsiasi infrazione, anche la più modesta, la pubblicazione della sentenza sui giornali, e ciò fa sì che anche i produttori dotati di minori possibilità economiche debbano affrontare spese notevoli ed anche una pubblicità negativa che il più delle volte non meritano.

T O R T O R A . Mi sembra però che su un'innovazione di questo tipo dovrebbe pronunciarsi la Commissione giustizia, e questo significherebbe un ulteriore rinvio della discussione.

P R E S I D E N T E . Se il rappresentante del Governo non avanza difficoltà...

C O M P A G N O N I . La questione era già stata, come certo i colleghi ricordano, sollevata più volte anche da me, ed anche con una certa insistenza. Avevo poi rinunciato ad insistere, sia pure a malincuore, di fronte alle difficoltà prospettatemi.

Dato che però oggi se ne riparla e, mi sembra, con un certo favore, vorrei ribadire

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

4ª SEDUTA (27 febbraio 1969)

la mia proposta iniziale; quella di reinserire nel provvedimento l'articolo 7 del testo originario presentato dai colleghi Tortora, Cazzavalli e Dindo, che così stabilisce:

« Il punto *b*) dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« *b*) che l'estratto della sentenza, nei casi gravi, sia pubblicato a spese del condannato, almeno su due giornali di grande diffusione dei quali uno scelto fra i quotidiani ».

Tale formulazione mi sembra renda più chiaramente il concetto della discrezionalità del giudice, necessaria nei moltissimi casi in cui la spesa della pubblicazione sarebbe superiore all'entità della pena pecuniaria.

B O A N O. Non ho niente in contrario ad accettare quanto proposto dal collega Compagnoni. Debbo però dire che la dizione da lui indicata è meno restrittiva della mia, in quanto la facoltà discrezionale del giudice sarebbe incentrata sulla definizione di « caso grave »; mentre nell'emendamento da me proposto tale discrezionalità andrebbe applicata nei casi di minor rilievo, cioè in quelli non contemplati nel primo comma dell'articolo 106 del decreto. Mi sembra che quest'ultima formula sia meno liberalizzante, per così dire.

C U C C U. Sarei favorevole al reinserimento dell'articolo 7 del disegno di legge originario nel testo in esame, poichè esiste una differenza tra casi di minor rilievo e casi gravi.

Il giudice, in base alla formulazione proposta dal senatore Boano di omettere la pubblicazione dell'estratto della sentenza nei casi di minore entità, sarebbe costretto a sorvolare su tutte le infrazioni di scarso rilievo anche se queste fossero numerose.

Invece, nella formulazione dell'articolo 7 del testo originario del disegno di legge, che prevede la pubblicazione sui giornali solo nei casi più gravi, potrebbe essere compreso anche il concetto di recidività che, a mio avviso, dovrebbe essere preso in considerazione dal giudice.

Ecco dunque perchè la decisione sui casi più gravi ritengo debba essere lasciata alla valutazione discrezionale del giudice, poichè nel concetto di « gravità » rientrano tante componenti che solo il giudice, a mio parere, può valutare.

A N T O N I O Z Z I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esagerare nella pubblicazione delle sentenze relative a tante piccole infrazioni potrebbe effettivamente rivelarsi controproducente per lo stesso settore che ci proponiamo di tutelare.

Pertanto sarei per la soluzione della pubblicazione sui giornali solamente per i casi più gravi di infrazione.

B O A N O. D'accordo per l'articolo 7 del disegno di legge a stampa, precisando che l'estratto della sentenza dev'essere pubblicato nei casi gravi « o di recidività »?

C O M P A G N O N I. Benissimo.

C U C C U. Anch'io sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta del senatore Boano tendente a ripristinare il testo dell'articolo 7 del disegno di legge a stampa con la modifica testè suggerita. Ne do nuovamente lettura:

Il punto *b*) dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« *b*) che l'estratto della sentenza, nei casi gravi o di recidività sia pubblicato a spese del condannato, almeno su due giornali di grande diffusione dei quali uno scelto fra i quotidiani ».

(È approvato).

Il testo ora approvato formerà oggetto dell'articolo 22 del disegno di legge a seguito della soppressione della norma proposta dalla Sottocommissione che si riferiva all'articolo 70 del decreto. Mi sembra che quella debba essere la collocazione giusta; ad ogni modo controlleremo in sede di coordinamento.

Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno presentati.

Il primo, a firma del senatore De Marzi, è così formulato:

La 8ª Commissione permanente,

constatato che, nonostante la tempestiva emanazione di norme per la concessione di contributi sulle spese di gestione degli ammassi delle uve e dei mosti delle campagne di produzione degli anni 1966 e 1967, in base al disposto dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nessuna erogazione effettiva è stata finora fatta recando gravi danni all'economia delle Cantine sociali ed Enopoli che hanno effettuato detti ammassi,

accertato che tale ritardo non potrà che continuare a causa della norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, contenente i criteri per l'applicazione della citata legge n. 910, norma che, disattendendo la chiara volontà della legge, ha stabilito una modificazione della stessa dichiarando inammissibile il cumulo dei contributi stabiliti da una parte per gli interventi di mercato e dall'altra per i prestiti di conduzione (articoli 8 e 11 della citata legge),

visto che molti disciplinari di produzione approvati con decreti del Presidente della Repubblica relativi al riconoscimento delle rispettive denominazioni di origini controllate, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, impongono l'invecchiamento dei vini per un periodo da 1 a 3 anni,

considerato che le Cantine sociali cooperative e gli Enopoli non possono procedere a tale invecchiamento senza sospendere il pagamento delle uve conferite dai soci,

invita il Ministro dell'agricoltura a voler prendere provvedimenti che possano far superare e soddisfare le suddette difficoltà che danneggiano l'economia vinicola.

A N T O N I O Z Z I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In ordine a quanto prospettato nell'ordine del giorno in oggetto si fa presente quanto segue:

1) per la liquidazione dei contributi concessi per l'anno 1966 è già stato disposto il

relativo provvedimento che è in corso. Per quanto concerne gli analoghi contributi per l'anno 1967 si sta attualmente completando l'esame della documentazione trasmessa: la emanazione del relativo decreto di liquidazione è prevista entro un periodo di 2-3 mesi;

2) per quanto riguarda i maggiori oneri derivanti dall'invecchiamento dei vini previsto da taluni disciplinari di produzione, si assicura che da parte di questo Ministero non si mancherà di esaminare la possibilità di concedere, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e nei limiti previsti da tale disposizione, un contributo aggiuntivo a quelli accordati attualmente per le spese di gestione, per la parte del prodotto sottoposto ad invecchiamento a cura delle cantine sociali e degli enopoli.

L'ordine del giorno viene dunque accolto come raccomandazione dal Governo.

P R E S I D E N T E. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Attaguile:

La 8ª Commissione permanente,

visti i gravi danni subiti dalla produzione vinicola nazionale, specie in Sicilia, per la liberazione della importazione dei succhi d'uva dai Paesi comunitari, e la spietata concorrenza operata da mosti concentrati provenienti indirettamente dall'Algeria,

accertata la pesante situazione del settore con la permanenza di notevoli quantità di mosti muti invenduti,

invita il Ministro dell'agricoltura a disporre necessariamente disposizioni affinché sia consentita eccezionalmente la rifermentazione, sotto sorveglianza degli Istituti preposti al controllo, di detti mosti muti al fine di sbloccarli e renderne possibile l'immissione sul mercato vinicolo.

A N T O N I O Z Z I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La proposta di cui all'ordine del giorno in oggetto non può essere accolta atteso che, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, nessuna fermentazione o rifermentazione è consentita dopo il periodo fissato dal Prefetto

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)4^a SEDUTA (27 febbraio 1969)

e comunque non oltre il 31 dicembre, a meno che non si tratti di fermentazioni spontanee.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Tiberi:

La 8^a Commissione permanente, constatato che si sono verificati notevoli casi di interpretazioni contrastanti sulla genuinità dei vini fra gli organi di vigilanza dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura e della sanità, specie in relazione a formalità di denuncia sulle confezioni dei recipienti del contenuto di anidride solforosa, ed altri episodi consimili, ritiene che tali disparità di vedute siano dovute principalmente al mancato funzionamento del Comitato interministeriale di coordinamento dei servizi di repressione delle frodi, previsto dagli articoli 113 e 114 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162,

ed invita il Ministro a dare urgente applicazione alle norme stesse rendendo funzionale il previsto Comitato che finora non ha funzionato.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Condivido la proposta intesa a dare applicazione alle norme concernenti il funzionamento del Comitato interministeriale di coordinamento dei servizi di repressione delle frodi e pertanto accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno dei senatori Compagnoni, Cipolla, Chiaromonte, Benedetti, Lusoli, Marullo e Pegoraro:

L'8^a Commissione permanente, convinta della necessità di favorire al massimo ogni forma di passaggio diretto del vino dal produttore al consumatore;

rilevato che tale forma di vendita assume un rilevante interesse nelle zone agricole più vicine ai grandi centri urbani di consumo, specie nei giorni festivi allorchè si verifica una intensa affluenza o transito di numerosi turisti;

invita il Governo a dare le opportune direttive affinché — sulla base e nella più estensiva applicazione delle norme vigenti — sia facilitata ed incoraggiata la predetta vendita dai produttori ai consumatori.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In merito alla richiesta di cui all'ordine del giorno in oggetto faccio presente che le disposizioni di legge già in vigore, legge 9 febbraio 1963, n. 59, consentono ai produttori agricoli, singoli o associati, di effettuare la vendita diretta al dettaglio dei propri prodotti, compreso il vino, nell'ambito del proprio comune e dei comuni vicini, mediante una semplice domanda ai sindaci dei comuni in cui intendono effettuarla, con le formalità previste nella legge di cui sopra.

Accetto pertanto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il senatore Brugger ha presentato due ordini del giorno. Il primo è così formulato:

L'8^a Commissione permanente,

in considerazione delle variabili caratteristiche di composizione, dipendenti anche dall'andamento climatico delle singole annate di produzione, dei prodotti da considerare supertorchiati od ultratorchiati di vignaccia e di feccia,

invita il Governo, ed in particolare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a proporre, per il decreto del Presidente della Repubblica di cui al quinto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, una disposizione che ammetta la tempestiva determinazione, anno per anno, e distintamente per zona di produzione, delle caratteristiche di composizione dei torchiati a composizione anomala, dei supertorchiati e dei prodotti fecciosi.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto tale ordine del giorno come raccomandazione, chiarendo che la materia in oggetto dovrà essere valutata e messa allo studio con la doverosa attenzione.

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)4^a SEDUTA (27 febbraio 1969)

PRESIDENTE. Il secondo ordine del giorno del senatore Brugger è così formulato:

L'8^a Commissione permanente,

ravvisata la necessità che ulteriori precisazioni del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di cui all'ultimo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, siano date per facilitare il controllo della detenzione dei mosti e dei vini nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso o negli stabilimenti,

invita il Governo ed in particolare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ad indicare nel proprio decreto sopra menzionato anche le modalità per la registrazione delle tolleranze che saranno consentite anche in quantità diverse, a seconda delle varie situazioni di fatto, quali cali, superi e perdite.

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Accetto tale ordine del giorno come raccomandazione nella misura in cui ciò che si chiede non contrasta con le norme attualmente in vigore.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Cipolla, Pegoraro e Compagnoni, il seguente ordine del giorno:

L'8^a Commissione permanente,

considerato che la proposta avanzata da varie parti in sede di MEC per consentire di allargare la pratica dello zuccheraggio dei vini apre la porta ad ogni genere di sofisticazioni e danneggia lo sviluppo della viticoltura delle regioni meridionali,

impegna il Governo ad opporsi ad ogni pratica di zuccheraggio dei vini nell'ambito nazionale e comunitario e a promuovere invece il collocamento nell'ambito comunitario di vini da taglio di produzione meridionale.

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. In merito a questo ordine del giorno devo fare due considerazioni.

Anzitutto, non si può parlare di viticoltura meridionale ma di viticoltura nazionale. La viticoltura è certo prevalente nelle zone del Meridione, ma è presente dappertutto e quindi il Governo deve interessarsene e risolverne i problemi senza limitazioni territoriali. Perciò suggerirei di correggere l'ordine del giorno sopprimendo i riferimenti al meridione.

CIPOLLA. D'accordo.

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Desidero poi dare assicurazione che nel momento in cui modificheremo questa materia, peraltro molto complessa, per la quale il nostro Paese è molto interessato nell'ambito comunitario, noi terremo presenti le indicazioni che qui son date e le altre contenute negli elaborati già redatti, per attuare una maggiore e migliore difesa della nostra agricoltura. Non posso dare in proposito una risposta dettagliata, che dipende da determinazioni di altro genere. Comunque desidero assicurare che metterò questo ordine del giorno fra i documenti che studieremo per definire la nostra posizione su tale problema nell'ambito comunitario.

CIPOLLA. Chiedo che l'ordine del giorno sia votato, in modo che il Governo si faccia forte, nelle trattative in sede comunitaria, su questo argomento, del voto della nostra Commissione, che è qui riunita in sede legislativa e quindi rappresenta il Senato.

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Spesso, quando discutiamo di questi argomenti nell'ambito comunitario, noi facciamo riferimento alle indicazioni che ci vengono dalle due Camere, anche se non sono contenute in documenti perfezionati.

CIPOLLA. Poichè alcuni paesi del MEC prevedono lo zuccheraggio dei loro vini a bassa gradazione alcoolica e le regioni di Italia che si trovano nelle stesse condizioni non possono farlo, bisogna fare in modo che

la pratica dello zuccheraggio sia vietata dappertutto, in modo da porre, nell'ambito comunitario, tutti i vini sullo stesso piano di parità.

Pertanto insisto nella votazione dell'ordine del giorno.

B R U G G E R, *relatore*. Dichiaro anzitutto che non sono favorevole all'ordine del giorno. Vorrei chiedere agli onorevoli colleghi se essi sono veramente persuasi che con questo documento si proteggano gli interessi dei viticoltori del Meridione. A me sembra che convenga di più curare meglio i vini meridionali e venderli come buoni vini da consumo invece di usarli come materia prima per mettere a posto altri vini che poi vengono venduti con maggiore profitto. Se si cominciasse a fare così, la situazione cambierebbe.

Inoltre tengo a segnalare che da studi ed accertamenti fatti risulta che in Sicilia il consumo dello zucchero nel periodo ottobre-novembre è molto superiore a quello degli altri mesi. Lascio a voi trarre le conclusioni.

B O A N O. Penso che lo spirito che informa l'ordine del giorno presentato dal senatore Cipolla, come ha già rilevato il collega Brugger, sia in contrasto con tutta la recente legislazione, anche italiana. Peraltro, debbo dire che il problema oggi in discussione in sede comunitaria non è tanto quello di concedere o meno la pratica dello zuccheraggio dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita, quanto quello di estendere — e noi non siamo d'accordo — lo zuccheraggio anche ai vini a denominazione di origine semplice.

Ora, sono stati approvati 52 disciplinari; nella percentuale del 4 per cento di tutta la produzione nazionale sedici vini hanno ottenuto il consenso al taglio.

Quindi, il problema interessa una parte molto circoscritta dei nostri vini e a mio giudizio dovremmo impegnarci affinché in sede comunitaria non venga ammesso — e sarebbe un'equa soluzione — lo zuccheraggio per i vini a denominazione di origine semplice che sono, tra quelli tutelati, indub-

biamente la parte di più vasta produzione. Ma per gli altri due tipi di vini non credo che potremo impedirlo, perchè ci troveremo di fronte a posizioni nell'ambito delle quali quella italiana non potrebbe mai prevalere. Questa è una considerazione puramente opportunistica; ma non potremmo addurre serie argomentazioni per vietare la pratica dello zuccheraggio dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita, quando, per andamento sfavorevole della produzione — come è contemplato nella legislazione francese — non raggiungono quel minimo di gradazione consentita.

T O R T O R A. Non accetterei la parte che impegna il Governo ad opporsi ad ogni pratica di zuccheraggio nell'ambito nazionale e comunitario.

C I P O L L A. Il nostro ordine del giorno stabilisce una direttiva che, a nostro giudizio, in questo momento di economia mista è quanto mai necessaria. Qualora, infatti, ci fosse una legislazione che vietasse il commercio e l'industria privati dei prodotti agricoli assegnando soltanto alle associazioni dei produttori il compito di trasformare e commercializzare i prodotti agricoli, potremmo adottare qualsiasi tipo di politica; ma fino a quando il consumatore italiano sarà vittima di gravi truffe nel mercato alimentare, sarà indispensabile adottare determinate norme che impediscano le sofisticazioni.

E si badi bene che la questione dello zuccheraggio, quella cioè di evitare tutte le pratiche suscettibili di sofisticazioni dannose alla viticoltura, non è posta in ordine a piccole quantità di prodotti. Infatti, mentre in una piccola cantina sociale può accadere che vengano effettuati i sopralluoghi della finanza, invece i grandi manipolatori sfuggono a qualsiasi controllo.

È quindi necessaria, ripeto, una direttiva per impedire tutte le sofisticazioni; altrimenti, oltre a consentire lo zuccheraggio per i vini di bassa gradazione, potremmo riconoscere il diritto all'annacquamento — perchè, ad un certo punto, non possiamo impe-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

4ª SEDUTA (27 febbraio 1969)

dire la maturazione delle uve —, il che sarebbe assurdo.

Aggiungo un'ultima considerazione. A Bruxelles, non c'è soltanto la spinta dei produttori dei vini tipici di zone scarsamente soleggiate che hanno produzioni di bassa gradazione; c'è un'altra spinta, che è quella del grande complesso monopolistico del settore zuccheriero, che ha accumulato scorte infinite di zucchero pagato a prezzi altissimi cui si cerca di dare una qualsiasi utilizzazione. Quindi noi dobbiamo difendere tutta l'agricoltura, non solo quella meridionale, nel senso che se viene aperto anche un piccolo varco si inseriranno i grossi complessi industriali con le loro catene di supermercati e i loro zuccherifici.

Queste sono le ragioni, onorevoli colleghi, che ci inducono a mantenere il nostro ordine del giorno.

ROSSI DORIA. Premetto che condivido l'impostazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Cipolla, perchè affronta realmente uno dei più grandi problemi che interessano la viticoltura nazionale; ma debbo aggiungere che le considerazioni svolte dal senatore Boano e la stessa formulazione dell'ordine del giorno inducono a manifestare delle riserve.

Si tenga presente che vi possono essere delle tecniche di perfezionamento di qualità organolettiche di certi vini, che non si risolvono col taglio, mentre si possono risolvere con lo zuccheraggio e, se si tratta di vini controllati all'origine, non abbiamo alcun motivo di opporci.

Riconosco la validità che avrebbe un voto unanime della Commissione; pertanto, considerato che siamo tutti contrari al grande zuccheraggio, propongo di trovare una formulazione nella quale risulti chiara l'opposizione al medesimo facendo nel contempo salva la possibilità di limitate applicazioni di zuccheraggio per i vini controllati all'origine.

CIPOLLA. Se diciamo: « fatta salva », specifichiamo che fin d'ora siamo d'accordo con qualche deroga!

ROSSI DORIA. In sostanza la sua esigenza è che la Commissione voti all'unanimità un ordine del giorno del quale il Governo possa farsi forte nella sua trattativa per opporsi allo zuccheraggio. Perchè questo sia possibile, è necessario che l'ordine del giorno sia tale da non incontrare le giuste e legittime resistenze che molto chiaramente sono state espresse dal senatore Boano e da altri colleghi.

BALBO. Anche noi non vogliamo uno zuccheraggio indiscriminato, però siamo dell'avviso che, limitatamente ad alcuni casi, lo zuccheraggio deve essere consentito. Noi, per esempio, abbiamo una qualità di vino che in genere raggiunge i 13 gradi e mezzo. Ora, si verifica, in qualche annata particolare, che questo vino scende al di sotto di un grado, un grado e mezzo, per cui, non avendo raggiunto i 13 gradi e mezzo, per quella annata non può essere considerato un vino tipico. Con l'applicazione dello zuccheraggio abbiamo risolto il problema senza danneggiare nessuno.

CIPOLLA. In una trattativa non si può partire dal punto di arrivo, e noi facciamo proprio questo, dicendo fin d'ora che siamo d'accordo a derogare. Nell'ordine del giorno si deve assumere, a mio avviso, un atteggiamento fermo di opposizione alla pratica dello zuccheraggio, senza ammettere alcuna deroga.

Nella zona vinicola di Palermo ci sono stati degli scioperi e sabato venturo avrà luogo una grande riunione di parlamentari regionali e nazionali, promossa dal Consorzio delle cantine sociali. Io vorrei presentarmi a questa riunione col sostegno della Commissione.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'ordine del giorno — nel dispositivo — potrebbe essere così formulato: « Invita il Governo a condurre le trattative comunitarie in maniera tale da ottenere un regolamento che non consenta pratiche — anche per quanto si riferisce allo zuccheraggio — suscettibili di sofisticazioni dannose alla viticoltura ».

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

4ª SEDUTA (27 febbraio 1969)

C I P O L L A . Chiediamo che la votazione dell'ordine del giorno avvenga per parti separate.

P R E S I D E N T E . Benissimo. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti la prima parte, di cui do lettura: « Considerato che la proposta avanzata da varie parti in sede MEC, per consentire ed allargare la pratica dello zuccheraggio dei vini, apre la porta ad ogni genere di sofisticazioni e danneggia lo sviluppo della viticoltura, ».

(È approvata).

Metto ai voti la seconda parte, di cui do lettura:

« impegna il Governo ad opporsi ad ogni pratica di zuccheraggio dei vini nell'ambito nazionale e comunitario ».

(Non è approvata).

Metto ai voti le due restanti parti dell'ordine del giorno:

« 1) a condurre le trattative comunitarie in maniera tale da ottenere un regolamento che non consenta pratiche, anche per quanto si riferisce allo zuccheraggio, suscettibili di sofisticazioni, dannose alla viticoltura »;

(È approvato).

« 2) a promuovere il collocamento nell'ambito comunitario di vini da taglio ».

(È approvato).

Metto infine ai voti nel suo complesso il disegno di legge che, dopo il coordinamento, risulta così formulato:

Art. 1.

Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, già modificato dall'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 498, è sostituito dai seguenti:

« Ai soli fini del presente decreto sono vini spumanti quelli ottenuti dai vini idonei all'immissione al consumo diretto, caratte-

rizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica all'atto dell'apertura del recipiente contenente il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto, aventi al termine della loro preparazione e prima che vengano estratti dallo stabilimento di produzione una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 20° C misurata secondo i metodi ufficiali di analisi, nonchè confezionati in bottiglie munite di capsulone o di stagnola o di qualsiasi materiale a loro imitazione e di tappo comunque ancorato.

« È tuttavia consentito impiegare nella preparazione dei vini spumanti naturali anche vini con gradazione complessiva non inferiore a 9 gradi purchè provenienti da uve di vitigni pregiati indicati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 2.

Dopo la lettera u) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente periodo:

« In annate agrarie con eccezionale andamento climatico che influisca sfavorevolmente sulla qualità del prodotto il Prefetto, sentiti gli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura e gli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, può consentire con proprio decreto che l'aggiunta di mosti, filtrati dolci e mosti concentrati prevista dalla presente lettera u) sia effettuata in misura tale che l'incremento di gradazione non superi i 3 gradi alcolici complessivi ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito dal Prefetto, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in altro recipiente

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

4ª SEDUTA (27 febbraio 1969)

chiuso per la preparazione dei vini spumanti naturali e frizzanti naturali e per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati ».

Art. 4.

La prima frase del punto 1) del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« 1) apporre sui recipienti una chiusura di garanzia che per le damigiane sarà costituita da un cappello sigillato o altro sistema di chiusura munito di sigillo, e per le bottiglie ed i fiaschi od altri recipienti da un tappo di sughero raso bocca o da un tappo a fungo ancorato avente un gambo ad espansione, tale da non poter essere riutilizzato, o da un tappo di plastica ancorato con chiusura a strappo, o da un tappo tipo corona, ovvero da altre chiusure idonee a sigillare il recipiente, da autorizzarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 5.

Tra il primo e il secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è inserito il seguente comma:

« La gradazione alcolica minima svolta e il contenuto possono essere indicati sulla chiusura di garanzia o su altri elementi del recipiente ».

Art. 6.

Dopo le lettere G), I) e L) del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono aggiunte rispettivamente le seguenti alinee:

« GC) capacità litri 0,500 al livello di riempimento di cm. 4,5 sotto il raso bocca »;

« IC) capacità litri 0,250 al livello di riempimento di cm. 4 sotto il raso bocca »;

« LC) capacità litri 0,200 al livello di riempimento di cm. 4 sotto il raso bocca ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è soppresso.

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il fiasco toscano è riservato ai vini, diversi da quelli speciali, comunque portanti una denominazione geografica italiana ».

Art. 9.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 498, sono sostituiti dai seguenti:

« I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali, i torchiati a composizione anomala, i supertorchiati e i prodotti fecciosi non possono essere estratti dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti, se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello speditore ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantità e la qualità e l'eventuale denominazione d'origine semplice, controllata o controllata e garantita del prodotto, nonchè la gradazione complessiva con la tolleranza del 5 per cento e con massimo di 1 grado. L'obbligo dell'indicazione della gradazione complessiva non si applica per i mosti e per i vini contenuti nei recipienti di capacità fino a litri 60.

« I prodotti di cui al comma precedente e le uve da vinificazione, ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti e le estrazioni degli stessi dalle cantine, dai de-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

4ª SEDUTA (27 febbraio 1969)

positi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti devono essere annotati giornalmente in registri di carico e scarico, per quantità e tipo di prodotto.

« L'obbligo dell'indicazione sulla bolletta della denominazione d'origine non si applica per i prodotti contenuti in recipienti originari, di capacità non superiore ai 5 litri, spediti da commercianti non imbottigliatori ».

Art. 10.

La lettera *b*) dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« *b*) destinate alla distillazione a condizione che siano conservate nei locali delle distillerie autorizzate dall'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio ».

Art. 11.

L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« La preparazione del vinello è consentita:

a) presso i vinificatori per il trasferimento del vinello alle distillerie a condizione che la vinellazione venga effettuata in locali che non siano comunicanti, anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, con quelli in cui si detengono vini o mosti;

b) presso distillerie e stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;

c) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacità ricettiva non superiore a 50 ettolitri di vino a condizione che ne siano prodotti non più di 5 ettolitri e che essi siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale e che gli interessati facciano denuncia scritta in carta libera all'Istituto di vigilanza, competente per territorio, indicando il quantitativo di vinello che intendono produrre.

« La preparazione di vinello di cui alle lettere *a*) e *b*) è subordinata alla preventiva au-

torizzazione dell'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che la rilascia a domanda degli interessati da presentarsi ogni anno, nonché alla tenuta di un registro di carico e scarico con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze.

« I vinelli destinati alle distillerie devono essere addizionati della sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della sanità.

« Con il decreto di cui al precedente comma saranno anche stabilite le modalità da osservare per l'impiego di tale sostanza ».

Art. 12.

Il quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento del vinello è autorizzato soltanto per essere destinato alle distillerie ».

Art. 13.

Il secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Le fecce ed i prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi comunque composizione anomala, quali sopratorchiati, ultratorchiati di vinaccia e di fecce, devono essere denaturati con la sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e della sanità, e devono essere denunciati all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio ».

Art. 14.

Nel primo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono soppresse le parole: « e dei vinelli ».

Art. 15.

Il terzo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È vietato detenere negli acetifici e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, prodotti alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida, nonchè vinelli ».

Art. 16.

L'ultimo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

« Il vino introdotto nell'acetificio od ivi prodotto, deve essere assunto in carico nel registro di cui all'articolo 35 del presente decreto.

« Il vino destinato all'acetificazione, al momento della sua iscrizione nel registro di carico e scarico previsto dal quarto comma del presente articolo, deve avere un contenuto di acido acetico non superiore a grammi 8 per litro e deve essere addizionato di una sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di impiego di tale sostanza ».

Art. 17.

Il secondo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Sui recipienti dovranno tuttavia essere apposte le indicazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 45 ».

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 12 feb-

braio 1965, n. 162, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nella preparazione dell'aceto, oltre alle pratiche ed ai trattamenti ammessi per i vini dal presente decreto, è consentita l'aggiunta di acqua purchè venga effettuata soltanto negli acetifici ».

Art. 19.

L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcole etilico sintetico, nonchè prodotti contenenti acido acetico non derivante dalla fermentazione acetica del vino e prodotti derivanti dalla fermentazione acetica del vino che non possono essere qualificati "aceto" in base al precedente articolo 41 ».

Art. 20.

L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« I vini che presentano una acidità volatile superiore a quella consentita, devono essere ceduti e spediti soltanto agli acetifici e alle distillerie.

« La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai vini nei quali è in corso la fermentazione acetica.

« I sidri ed altri fermentati alcolici diversi dal vino che abbiano subito fermentazione acetica o che siano in corso di fermentazione acetica, possono essere venduti e trasportati solamente alle distillerie ».

Art. 21.

La lettera b) dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« b) che l'estratto della sentenza, nei casi gravi o di recidività, sia pubblicato a spese del condannato, almeno su due gior-

nali di grande diffusione dei quali uno scelto fra i quotidiani ».

Art. 22.

Le giacenze di vino in recipienti inferiori a 5 litri non conformi alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, detenute alla data di entrata in applicazione della presente legge da dettaglianti e introdotte prima dell'entrata in vigore del detto decreto, sono comunicate entro tre mesi all'Istituto di vigilanza per le repressioni delle frodi competente per territorio.

Sui recipienti dei prodotti di cui al precedente comma deve essere apposto un talloncino timbrato dal predetto Istituto di vigilanza.

Art. 23.

Il termine previsto dall'articolo 116, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni è prorogato al 23 marzo 1972 per il prodotto che alla data del 23 marzo 1970 si trovi in territorio doganale italiano fuori dallo stabilimento imbottigliatore, e si applica anche ai recipienti previsti all'articolo 32.

Sino al 23 marzo 1970 ed in relazione ad eventuali impegni che potranno essere assunti in sede CEE, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha facoltà di concedere ulteriore proroga.

Art. 24.

Il divieto relativo alla detenzione a scopo di commercio ed al commercio dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla *vitis vinifera*, di cui al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a decorrere dal 1° luglio 1974.

Art. 25.

Il quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Nella preparazione dei vini aromatizzati è permessa l'aggiunta di alcool etilico rettificato ad almeno 95° o di acquavite di vino ad almeno 65°, di filtrato dolce, di mosto muto, di mosto concentrato, di saccarosio, di caramello, nonché delle sostanze permesse dalle vigenti disposizioni atte a conferire al prodotto odori e sapori estranei al vino, i quali devono essere nettamente percepibili per via organolettica ».

(È approvato all'unanimità).

La seduta termina alle ore 13,25.